



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 171 DEL 22.12.1994

## **REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTO DALL'ART. 65 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI ROVIGO.**

### **Art. 1 Ambiti di competenza dell'Albo delle Associazioni**

E' istituito presso la Segreteria Generale del Comune l'Albo delle Associazioni operanti nell'ambito locale nei settori di competenza dell'attività amministrativa comunale.

Tale Albo consentirà la raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati concernenti l'attività, le finalità e la struttura di tali istituti di partecipazione, consentendo così all'Amministrazione Comunale di avere un quadro preciso e completo dell'associazionismo locale.

L'Albo è suddiviso nei seguenti ambiti di specializzazione:

- 1) Ambiente;
- 2) Cultura;
- 3) Volontariato, terza età, problemi sociali;
- 4) Sport;
- 5) Scuola ed educazione;
- 6) Forum dei giovani,

### **Art. 2) Domanda di iscrizione all'Albo**

L'iscrizione all'Albo consegue alla presentazione di una domanda di iscrizione, in carta libera sottoscritta dal Presidente o dal Rappresentante legale dell'Associazione.

I termini per la presentazione della domanda sono di 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso da emanarsi entro 30 gg. dall'approvazione del

presente Regolamento, ovvero entro il 30 gennaio di ogni anno per le iscrizioni successive e per le nuove associazioni.

### **Art. 3) Iscrizione all'Albo**

L'iscrizione avverrà automaticamente entro 45 giorni.

La domanda verrà esaminata dalla competente Commissione Consiliare, che dovrà verificare la conformità degli scopi dell'associazione con gli ambiti di operatività dell'amministrazione e dell'albo stesso e che lo Statuto dell'Associazione sia ispirato a principi democratici ed al rispetto della Costituzione, delle leggi e dello Statuto Comunale in vigore.

I termini di cui sopra sono interrotti nel caso in cui venissero riscontrati motivi ostativi o carenze di documentazione e riprenderanno a decorrere all'atto della produzione delle integrazioni richieste.

### **Art. 4) Elementi di identificazione della Associazione**

La domanda di iscrizione dovrà contenere i seguenti dati:

- a) denominazione dell'Associazione;
- b) domicilio legale completo di numero telefonico con l'indicazione del Presidente o del Rappresentante legale;
- c) eventuali dati fiscali e patrimoniali.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Statuto e/o Regolamento dell'Associazione;
- 2) Relazione sull'attività svolta.

### **Art. 5) Sospensione – Cancellazione dall'Albo**

L'iscrizione all'albo perdura in costanza di esistenza della associazione.

Le associazioni iscritte hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione statutaria, al fine di consentire le verifiche di cui al precedente art. 3, comma 2°.

Nel caso in cui in tale sede si accertassero motivi ostativi, l'iscrizione all'albo sarà sospesa temporaneamente, con applicazione della procedura di cui al comma 3° dell'art. 3.

L'eventuale, accertata interruzione di attività da parte dell'associazione comporta l'automatica sospensione degli effetti dell'iscrizione per il corrispondente periodo.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'albo.

Ogni comunicazione e rapporto con le associazioni iscritte è rivolta e tenuta con il legale rappresentante ed è inviata alla sede, risultanti all'atto dell'iscrizione o dall'ultima variazione segnalata.

#### **Art. 6) Accesso e visione dell'Albo**

L'accesso alla visione dell'Albo e ai documenti relativi è libero.

#### **Art. 7) Effetti dell'iscrizione**

Nei rapporti con l'Amministrazione Comunale rappresenta titolo preferenziale l'iscrizione al presente Albo, che permane comunque obbligatoria per poter beneficiare di interventi economici di qualsiasi natura.

#### **Art. 8) Norma transitoria**

Le Associazioni che risultino già iscritte all'Albo previsto dall'art. 11, comma 2°, del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici sono esentate dagli adempimenti di cui al precedente art. 4, ferma restando l'applicazione dell'art. 3 intendendosi come termine finale la scadenza dei 60 gg. di cui all'art. 2.

#### **Art. 9) Norma abrogata**

E' abrogato l'art. 11, 2° comma, del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici.